

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 936)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10ª Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, marina mercantile, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 30 ottobre 1969 (V. Stampato n. 1643)*

**presentato dal Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

**(MAZZA)**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

**(COLOMBO EMILIO)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 10 novembre 1969*

Indennità forfettarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'articolo 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purchè abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i

criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfettaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.

Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.

Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

#### Art. 2.

La durata delle prestazioni giornaliere del personale di cui al precedente articolo è determinata sulla base dei criteri e dei coefficienti di valutazione stabiliti per le prestazioni pedonali.

#### Art. 3.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni, sarà iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.